

REGOLAMENTO COMITATO PARTI CORRELATE

Owner documento: Ufficio Affari Generali

Documento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2025 con decorrenza
2 maggio 2025

INDICE

1. PREMESSE E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Normativa esterna di riferimento	3
Normativa interna di riferimento	3
3. DEFINIZIONI	4
4. COMPOSIZIONE E DURATA DELLA CARICA	4
5. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARTI CORRELATE	5
6. FUNZIONI E COMPITI	7
7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	9

1. PREMESSE E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Terza, Cap. 11) valorizzano il ruolo e le funzioni degli amministratori indipendenti, prevedendo che le banche costituiscano un comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica composto di amministratori indipendenti cui siano demandati compiti e attribuzioni in conformità alle disposizioni medesime.

Banca Popolare Etica S.c.p.a. (di seguito, la "Banca"), al fine di assicurare che le operazioni con soggetti collegati siano quanto più conformi ai principi di sana e prudente gestione, valorizzati anche nel contesto del Gruppo da essa stessa coordinato e diretto, ha previsto la costituzione di un Comitato Parti Correlate (di seguito anche il "**Comitato**"), avente caratteristica di Comitato endo-consiliare ai sensi delle disposizioni di vigilanza sul governo societario¹, integralmente composto da amministratori indipendenti, che svolge le proprie prerogative con riferimento al Gruppo Bancario (come di seguito meglio precisato).

L'attribuzione di specifici compiti al Comitato Parti Correlate nelle procedure relative alle operazioni con soggetti collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale al Consiglio di Amministrazione. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame, ma non esime tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione all'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla presente disciplina.

tutto ciò premesso, il presente Regolamento disciplina la composizione, il funzionamento, i compiti e le funzioni del Comitato Parti Correlate.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA ESTERNA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario ("**TUB**");
- Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("**Circolare 285/2013**"), in particolare, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 (*Governo Societario*) e Parte Terza, Capitolo 11 (*Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati*);
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 ("**Decreto MEF 169/2020**").

NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO

- Statuto di Banca Popolare Etica S.c.p.a. ("**Statuto**");

¹ Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 "Governo societario"

- Policy di valutazione della idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali;
- Policy delle Operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo Banca Etica;
- Regolamento di Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati.

3. DEFINIZIONI

BANCA: Banca Popolare Etica S.c.p.a.

COLLEGIO SINDACALE: l'organo di controllo interno della Banca disciplinato dagli artt. 41- 43 *ter* dello Statuto

COMITATO PARTI CORRELATE o COMITATO: comitato interno al Consiglio di Amministrazione della Banca istituito, ai dell'art. 37 dello Statuto e ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 (Parte Terza, Cap. 11), per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti ed esso stesso composto da amministratori indipendenti, ovvero da amministratori che, in conformità alla Circolare 285/2013, non siano controparte o Soggetti Collegati ovvero abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 Codice civile, in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla disciplina di attuazione dell'art. 26 TUB

COMPONENTE: l'amministratore dotato dei requisiti di indipendenza componente del Comitato Parti Correlate

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: il Consiglio di Amministrazione della Banca cui, in conformità al Codice civile, agli artt. 31– 40 *bis* e alla Circolare 285/2013, è affidata la funzione di supervisione strategica e di gestione

Per tutte le altre definizioni utili si rimanda alla Policy delle Operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo Banca Etica.

4. COMPOSIZIONE E DURATA DELLA CARICA

Il Comitato Parti Correlate è composto da tre amministratori non esecutivi, dotati dei requisiti di indipendenza come previsti dalla disciplina di attuazione dell'art. 26 del TUB².

Ove ne ricorrano i presupposti, almeno uno dei tre amministratori indipendenti che compongono il Comitato Parti Correlate è espressione del genere meno rappresentato.

I Componenti devono possedere collettivamente conoscenze, capacità e competenze adeguate in materia di conflitti di interesse e Operazioni con Soggetti Collegati.

I Componenti sono nominati, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione il quale ne designa altresì la persona Presidente.

I Componenti decadono dal ruolo di membri del Comitato medesimo nel momento in cui

² Decreto del MEF 23 novembre 2020 n. 169.

cessa la rispettiva carica di consigliere di amministrazione.

Il difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto del MEF n. 169/2020 comporta la decadenza dall'incarico di componente del Comitato: pertanto, qualora un componente del Comitato perda i predetti requisiti di indipendenza, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comitato nonché al Consiglio di Amministrazione e automaticamente decade dal Comitato.

Ove il componente del Comitato risulti Parte Correlata o versi in una situazione di conflitto di interesse, per conto proprio o di terzi, rispetto ad un'operazione in corso di esame, tale componente è tenuto a comunicarlo con tempestività al Comitato Parti Correlate e, ai sensi degli artt. 2391 Codice civile e 53, c. 4 del TUB, ad astenersi dal partecipare alla trattazione e alla deliberazione in ordine a detta operazione.

Allorché, per qualsivoglia ragione, uno o più componenti vengano a mancare, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ovvero, in caso di impossibilità, all'individuazione e/o adozione di presidi organizzativi specifici equivalenti previsti dalla normativa.

La persona Presidente del Comitato convoca le adunanze del Comitato, ne fissa l'ordine del giorno, le presiede, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione; inoltre, nomina il segretario dell'adunanza cui affidare il compito della redazione del verbale della riunione, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato agli atti della Banca. Il ruolo di segretario può essere svolto anche da non componenti il Comitato.

La persona Presidente rappresenta il Comitato verso gli organi deliberanti, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal componente del Comitato più anziano di carica o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età.

Nello svolgimento delle sue mansioni il Comitato può essere supportato operativamente dall'Ufficio Affari Generali.

5. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARTI CORRELATE

Il Comitato Parti Correlate si riunisce, su convocazione del Presidente:

- ogni qualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di competenza, in via anticipata rispetto alla riunione dell'organo chiamato a deliberare in ordine alle materie relativamente alle quali il Comitato deve esprimersi;
- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- qualora uno solo dei propri componenti ne faccia espressa richiesta al Presidente e sempre che quest'ultimo non ravvisi, in tale richiesta, oggettive ragioni ostative alla convocazione.

Le riunioni del Comitato Parti Correlate sono convocate dal Presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano in carica o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità anagrafica – con preavviso di almeno tre giorni di calendario, mediante posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso, dando notizia degli argomenti all'ordine del giorno. La relativa documentazione deve essere trasmessa ai componenti con adeguato anticipo, in ogni caso non oltre il termine massimo previsto per l'invio dell'avviso di convocazione.

Qualora siano presenti tutti i componenti, il Comitato si ritiene regolarmente costituito anche in mancanza dell'avviso di convocazione, purché tutti i componenti si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti oggetto della riunione e nessuno si opponga alla loro trattazione.

É ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo: videoconferenza e teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In ogni caso, il luogo in cui si svolge la riunione del Comitato è il luogo in cui si trova la persona Presidente.

Il Comitato è regolarmente costituito alla presenza di almeno due componenti secondo quanto precisato al par. 4 *“Composizione e durata della carica”* del presente Regolamento.

I pareri e le deliberazioni vengono adottati a maggioranza dei componenti del Comitato; nel caso in cui siano presenti solo due componenti, sono validamente adottati con il voto favorevole di entrambi i componenti presenti. La responsabilità in relazione alle deliberazioni e ai pareri espressi non si estende al componente del Comitato che abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso a verbale dell'adunanza, dandone notizia al Presidente del Collegio Sindacale.

Il verbale delle adunanze e deliberazioni del Comitato viene inserito nel Libro delle Adunanze del Comitato ed è trasmesso su richiesta al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale, tramite l'Ufficio Affari Generali nonché, ove il Comitato lo ritenga opportuno, per quanto di competenza, anche al Direttore Generale e/o al Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Nel caso in cui i lavori dell'adunanza del Comitato Parti Correlate non siano assistiti dall'Ufficio Affari Generali, il Comitato Parti Correlate trasmette, in autonomia e senza indugio, il verbale dell'adunanza e della deliberazione all'Ufficio Affari Generali a mezzo di posta elettronica.

Qualora il verbale delle deliberazioni non possa essere predisposto in tempo per la riunione del Consiglio di Amministrazione nel corso della quale deve essere reso il parere, il Presidente del Comitato rende un'informativa, anche in forma orale, al Consiglio di Amministrazione sulle determinazioni assunte dal Comitato stesso comprensiva dell'analitica rappresentazione degli elementi informativi e argomentativi richiesti dalla normativa di riferimento.

Fermo restando il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, ai Componenti spetta un compenso commisurato ai carichi di lavoro svolto, stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 34 dello Statuto e rendicontato all'Assemblea dei Soci nel documento Politiche di Remunerazione.

6. FUNZIONI E COMPITI

6.1 In conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, il Comitato è chiamato a esprimere al Consiglio di Amministrazione della Banca un parere analitico, motivato e vincolante sulla complessiva idoneità delle procedure adottate a conseguire gli obiettivi della disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati con riferimento al Gruppo bancario. Nell'espletamento di tale funzione il Comitato è chiamato a valutare, tra l'altro, in particolare:

- (i) le modalità e i criteri di identificazione e classificazione delle operazioni nelle diverse tipologie (in particolare quelle da considerare di maggiore rilevanza);
- (ii) l'idoneità e conformità delle procedure adottate e dei presidi pre-deliberativi e deliberativi previsti con riferimento alle diverse tipologie di operazioni;
- (iii) la coerenza alla normativa dei casi di esenzione e deroga previsti, con riferimento alle operazioni di importo esiguo, ordinarie, infragruppo nonché alle disposizioni relative alle delibere quadro e alla gestione delle operazioni urgenti;
- (iv) il rispetto del requisito dell'indipendenza con riferimento alla specifica proposta di operazione in esame;
- (v) le modalità con cui si istruiscono e si deliberano le operazioni con soggetti collegati;
- (vi) gli aspetti relativi alle direttive e agli indirizzi in materia forniti alle componenti del Gruppo bancario;
- (vii) le modalità ed i tempi con cui è fornita ai componenti del Comitato la documentazione sulle operazioni con soggetti collegati prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione della stessa;
- (viii) i presidi organizzativi stimati equivalenti al Comitato dalla Banca, da utilizzarsi in caso di impossibilità di funzionamento dello stesso.

6.2 Con riguardo alle Operazioni di Minore Rilevanza della Banca, il Comitato riceve con congruo anticipo dalle Unità Organizzative responsabili dell'istruttoria, tramite l'Ufficio Affari Generali, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, nonché tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'operazione e può:

- a) rappresentare al Consiglio di Amministrazione le lacune o inadeguatezze riscontrate

nella fase pre-deliberativa;

- b) farsi assistere da esperti indipendenti di propria scelta a spese della Banca, fermo restando che quest'ultima può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza della Banca, oltre a quanto previsto al paragrafo precedente, Il Comitato è coinvolto anche nella fase di trattativa e nella fase di istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della comunicazione delle trattative e dell'istruttoria.

Con riferimento sia alle Operazioni di Minore Rilevanza sia alle Operazione di Maggiore Rilevanza della Banca, il Comitato è chiamato a esprimere, in via preventiva rispetto alla delibera del Consiglio di Amministrazione, un parere non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione proposta e sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione proposta.

Tale parere si considera favorevole allorché il Comitato abbia manifestato la propria integrale condivisione dell'operazione sottoposta al suo esame oppure abbia richiesto che l'operazione sia subordinata a talune condizioni che siano accolte e soddisfatte dall'organo competente a deliberare in merito alla stessa e, in tal caso, l'evidenza del rispetto delle condizioni deve essere fornita successivamente nell'informativa sull'esecuzione dell'operazione da rendere agli Organi aziendali.

Per converso, non può considerarsi favorevole il parere con cui il Comitato abbia espresso la propria contrarietà anche soltanto su un singolo aspetto dell'operazione sottoposta al suo esame o abbia formulato rilievi che non vengono non accolti e soddisfatti dall'organo competente a deliberare.

Il parere del Comitato deve essere motivato, formalizzato per iscritto e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate; lo stesso viene trasmesso in tempo utile all'Organo competente per l'assunzione della relativa delibera e acquisito tra la documentazione della posizione.

Quanto previsto per le Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza si applica anche per le operazioni di competenza deliberativa dell'Assemblea e per le eventuali Delibere Quadro, che siano rispettivamente qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza e Operazioni di Minore Rilevanza.

6.3 Con riferimento alle Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati poste in essere dalle Società controllate del Gruppo bancario, il Comitato esprime un parere preventivo, motivato e vincolante sull'interesse della Controllata e del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, attenendosi alle prescrizioni di cui al precedente par. 6.2, ad eccezione dell'obbligo di coinvolgimento del Comitato anche nelle fasi delle

trattative e in quella istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, e fatto salvo che la Controllata non ritenga opportuno tale coinvolgimento in relazione alle caratteristiche, rischiosità, complessità dell'operazione.

6.4 Il Comitato, se richiesto dalle strutture aziendali, si esprime in merito alla classificazione un'Operazione con Soggetti Collegati al fine della corretta applicazione dei presidi procedurali.

6.5 Il Comitato svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

6.6 Il Comitato riceve i flussi informativi periodici sulle operazioni con Soggetti Collegati come previsti dalla normativa interna, anche al fine di effettuare il monitoraggio delle operazioni ed indicare eventuali interventi correttivi.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Comitato Parti Correlate verifica l'adeguatezza nel tempo del presente Regolamento e propone senza indugio al Consiglio di Amministrazione la delibera di eventuali modifiche o integrazioni.